

RISPOSTA. — « La tassazione dei sussidi corrisposti in modo continuativo dagli industriali ai propri dipendenti chiamati alle armi, viene eseguita in base all'articolo 3 del testo unico 24 agosto 1877, n. 4021, per il quale « sono considerati come redditi di ricchezza mobile esistenti nello Stato » :

a) i proventi anche se avventizi e derivanti da spontanee offerte fatte in corrispettivo di qualsiasi ufficio o Ministero;

b) e in generale ogni specie di reddito non fondiario che si produca nello Stato, o che sia dovuto da persone domiciliate o residenti nello Stato.

« Nessuna disposizione v'è, per contrario, che esenti dall'imposta i sussidi in genere e quelli con carattere continuativo in specie, salvo quelli il cui ammontare annuo non supera la somma di lire 640, che sono esenti all'imposta di ricchezza mobile per il disposto dell'art. 54 del ripetuto testo unico e dell'articolo 7 del decreto luogotenenziale 9 settembre 1917, n. 1546.

« Il sottosegretario di Stato

« INDRI ».

Casolini. — *Al ministro dell'istruzione pubblica.* — « Per conoscere se saranno adottati e quando, provvedimenti per il miglioramento dello stato giuridico dei vice ispettori scolastici nell'interesse supremo della cultura popolare. ».

RISPOSTA. — « Premesso che per effetto del decreto luogotenenziale 10 febbraio 1918, n. 107, i vice ispettori scolastici hanno ricevuto un notevole miglioramento economico, è anzitutto da rilevarsi che questa categoria di funzionari gode già, quanto al suo stato giuridico, delle garanzie stabilite in generale per tutti i funzionari dello Stato, nonchè delle garanzie speciali stabilite nelle disposizioni organiche relative al personale ispettivo delle scuole elementari.

« Le richieste pervenute al Ministero per un ulteriore miglioramento di tale stato giuridico sono di vario genere: fu chiesta la formazione di un ruolo unico del personale ispettivo, che unifichi la carriera di esso personale, a partire dalle più modeste funzioni di vigilanza didattica per giungere successivamente fino ai gradi di ispettore provinciale e di ispettore centrale — fu chiesta una riforma intesa a togliere i vice ispettori dalla dipendenza in sottordine dagli ispettori e a collocarli in relazione di-

retta col Regio provveditore agli studi — fu chiesta la promozione senza concorso, in seguito a un giudizio di merito o d'idoneità, dal grado di vice ispettore al grado di ispettore — fu chiesto il collocamento a riposo, d'ufficio, o la restituzione al grado di direttore didattico, dei vice ispettori più vecchi o meno valenti, ecc. ecc.

« Alcune di tali proposte si dimostrano degne di considerazione in quanto mirano ad assicurare ragionevoli vantaggi ad una benemerita categoria di educatori; ma la loro attuazione non potrebbe avverarsi senza notevoli turbamenti di interessi personali, senza profonde modificazioni nello stato giuridico dell'altra categoria di funzionari ispettivi, cioè, degli ispettori, senza una radicale riforma del vigente ordinamento della vigilanza dello Stato sull'istruzione popolare, quale fu voluto dalla legge 4 giugno 1911, n. 487 — infine senza un aumento di stanziamenti in bilancio.

« Il Ministero non disconosce che le attuali condizioni del servizio del personale ispettivo scolastico, quali vengono a trovarsi specialmente in conseguenza dello stato di guerra, meritano la particolare attenzione del Governo, il quale non mancherà di esaminare se sia possibile una soluzione delle accennate difficoltà per sistemare contemporaneamente i legittimi interessi dei viceispettori e degli ispettori e e per valorizzare l'opera di tutti i funzionari ispettivi agli effetti di una più piena efficienza della vigilanza scolastica sull'istruzione e sulla educazione popolare.

« Il sottosegretario di Stato

« ROTH ».

Cavallari. — *Al ministro della guerra.* — « Per conoscere se approvi i criteri in base ai quali si è fatta la scelta degli ufficiali che compiono l'intero corso della scuola di guerra per sottoporli all'esperimento previsto, agli effetti della ammissione al Corpo di stato maggiore, dal decreto luogotenenziale, n. 944, del 19 giugno 1917, tenuto conto che sono stati esclusi molti i quali hanno prestato e prestano tuttora da lungo tempo servizio di stato maggiore presso comandi di grandi unità, distinguendosi in guisa da essere dai loro superiori giudicati promovibili a scelta ed ottimi ufficiali di stato maggiore ».

RISPOSTA. — « Il decreto luogotenenziale, n. 944, del 10 giugno 1917, nello stabilire che potesse essere ammesso al trasferimento nel